



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 92 del 06/08/2013 -
Determinazione nr. 1946 del 06/08/2013**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Austria. Società RECYCLA srl.
Notifica IT 016840.

IL DIRIGENTE

Esaminate le seguenti circostanze di fatto:

- La Società Recycla srl di Maniago intende esportare in Austria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Maniago, via Ponte Giulio 62, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 8 luglio 2013;
- la notifica è relativa al recupero (R13) di 2.000 Mg (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.02.09* (rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose), solidi e fangosi, non elencato nell'allegato VIII alla convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 80 trasporti su strada;
- la notifica ha il numero IT 016840;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la "notifica generale";
- il sito di destinazione è l'impianto intermedio Saubermacher Dienstleistungs AG Standort Unterpremstätten, A -8141 Unterpremstätten– Am Damm 50;
- dal predetto impianto i rifiuti potranno essere conferiti nel seguente impianto non intermedio ove i rifiuti saranno sottoposti all'operazione di recupero R1:
 - 1) Lafarge Zementwerke GmbH, Wienerstraße 10 – A 2452 Mannersdorf;
- i vettori/trasportatori di rifiuti indicati nel dossier di notifica sono:
 1. Recycla srl – via Ponte Giulio, 62 – 33085 Maniago (PN)
 2. Saubermacher Dienstleistung AG – A -8141 Unterpremstätten– Am Damm 50;
 3. DrosG Transport GmbH, via Schonaic, 45, 8521 Wettmannstatten (A)
 4. DROSG TRANS SLOVAKIA s.r.o. – Olsovkého 16 – 90101 MALACKY (SK)

5. Settentrionale trasporti Spa – via Strade nuove, 3 – 31054 POSSAGNO (TV)
 6. JURČIČ & Co. d.d.o. – Poslovna cona A45 – 4208 Šenčur (SLO)
 7. PREVOZ STVARI TOMAŽ PREZELJ s.p., Zadnikarjeva Ulica, 3 – 1000 LJUBLJANA (SLO)
 8. KRALL SLOVAKIA s.r.o. Podzámska 34, SK 94061 Nové Zámky
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia e dell'Austria;
 - con nota di data 11 luglio 2013 (prot.57184), la scrivente autorità ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006, all'autorità di destinazione;
 - l'autorità di destinazione Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, ha inviato in data 25 luglio 2013 la conferma di ricezione di cui all'art.8 del Regolamento 1013/2006;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, “Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti”
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- documento “CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste” emesso dalla “riunione dei corrispondenti”, prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006 che riguarda il certificato che l'impianto che effettua le operazioni non intermedie (ovvero l'impianto “finale”) deve rendere all'impianto che ha effettuato le operazioni intermedie;
- Decreto Regionale n. 2325/ALP.10-PN del 5.11.2009 e successivo aggiornamenti 2297 del 30.11.2011 e 1330 del 30/05/2012, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della Recycla srl ubicato a Maniago, via Ponte Giulio 62;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti intermedi e non intermedi coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa; il termine, nella fattispecie, scade il 24 agosto 2013;

DETERMINA

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla Recycla srl di Maniago il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016840** relativa al trasporto in **Austria**, a fini di recupero (R13) di **2.000 Mg (t)** di rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose, solidi e fangosi, codice CER 19.02.09*, non elencato nell'allegato VIII alla Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 80 trasporti su strada come in premessa indicato.
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **31 luglio 2014**, in conformità a quanto indicato nel documento di notifica;
3. il presente consenso è valido solo a condizione che esista e sia valido l'atto di consenso dell'autorità austriaca di destinazione;
4. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;

- e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. RECYCLA srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. Entro gli stessi termini di cui al punto 1 del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" RECYCLA srl dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dagli articoli 15 e 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - d. il certificato di cui all'art. 15 del Reg.to 1013/2006, salvo diverse disposizioni dell'autorità di destinazione, dovrà essere reso secondo il primo schema di certificato contenuto nel documento "CORRESPONDENTS' GUIDELINES No 3 - Subject: Certificate for subsequent non-interim recovery or disposal according to Article 15(e) of Regulation (EC) No 1013/2006 on shipments of waste" emesso dalla "riunione dei corrispondenti", prevista all'art. 57 del Reg.to 1013/2006
 - e. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. Lo scrivente si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione

- Impianto di destinazione
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
- d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, li 06/08/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/08/2013 03:41:03

IMPRONTA: 3F5E8EA66FBC952198A34B050F9537D934A058A31832136659B29E8985A6E569
34A058A31832136659B29E8985A6E56941EACE7FB503F67C83227BBBABAE07BC
41EACE7FB503F67C83227BBBABAE07BCF55914F7C500F0AAC6E50A37E6444910
F55914F7C500F0AAC6E50A37E64449107F3D8325F8722FD2DF86817ABBEBA640